



NICOLO' NOTO NOTAIO

Repertorio n. 115.964

Raccolta n. 34.263

**ATTO DI DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
"TENNIS CLUB MIRANO Associazione Sportiva Dilettantistica",
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilasedici, il giorno uno del mese di luglio in Campagna Lupia, in uno studio sito in Via Adelino Marchiori n. 42.

Innanzi a me NICOLO' NOTO, notaio in Chioggia, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Venezia,

sono presenti i signori:

- Longo Giancarlo, nato a Mira (VE) il 24 marzo 1961, domiciliato per la carica presso la sede della infracitata associazione, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione sportiva **"TENNIS CLUB MIRANO Associazione Sportiva Dilettantistica"**.

con sede in Mirano (VE), Via Cavin di Sala n. 70, Codice Fiscale 90003030278, Partita IVA 02550580274.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto con il quale:

premessi

- che con il Verbale di Assemblea dell'Associazione TENNIS CLUB MIRANO Associazione Sportiva Dilettantistica in data 21 luglio 2015 n. 114.496 di mio repertorio, registrato a Chioggia il 6 agosto 2015 n. 1728 serie 1T, è stata riconosciuta esistente un' associazione sportiva dilettantistica denominata **"TENNIS CLUB MIRANO Associazione Sportiva Dilettantistica"**, ed è stato approvato dall'Assemblea lo Statuto Associativo composto da n. 23 (ventitré) articoli;

- che la Regione Veneto con lettera datata 1 marzo 2016 prot. n. 81293, al fine del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato (artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000) ha richiesto ai sensi del D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010, modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto della detta Associazione;

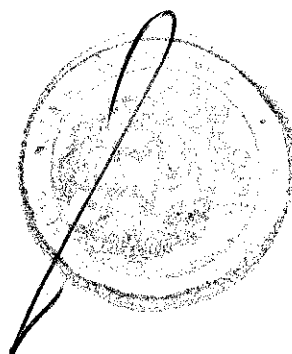
- che è già stato modificato da parte dell'Associazione lo Statuto negli articoli 2, 4, 10, 11, 20 e 21, così come richiesto dalla Regione Veneto;

Tanto premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, il Presidente dimette le seguenti dichiarazioni:

In ossequio alle direttive della Regione Veneto, esso comparente, nella suindicata qualità, autorizzato al presente atto in forza del citato mio atto in data 21 luglio 2015, al fine del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione TENNIS CLUB MIRANO Associazione Sportiva Dilettantistica a completamento e modifica del predetto Verbale e allegato Statuto del 21 luglio 2015 n. 114.496 di mio repertorio, riconosce:

- 1) che le finalità Statutarie si esauriscono nell'Ambito della Regione del Veneto (solo in via eccezionale e occasionale l'Ente può operare al di fuori di tale territorio);
- 2) che il patrimonio dell'Ente, come stabilito con D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010, è stato costituito da un deposito monetario di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), già versato sul c/c n. 05000/1000/141768 intestato all'Associazione TENNIS CLUB MIRANO Associazione Sportiva Dilettantistica, presso la Banca Prossima spa e che la somma di Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero zero) costituisce il "Fondo patrimoniale di Garanzia", il tutto come evidenziato nella certificazione che detta Banca ha rilasciato all'Associazione in data 2 marzo 2016, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura;
- 3) che l'attività di controllo legale dei conti viene affidata ad un Revisore Contabile monocratico, nei modi, durata e compiti meglio indicati all'art. 20 (venti) dell'allegan-

Registrato a Chioggia
il 5 luglio 2016
al n. 1780
serie 1T



do Statuto;

Il componente mi consegna pertanto, al fine del deposito e registrazione del presente atto il nuovo Statuto dell'Associazione, con le opportune modifiche richieste, che al presente atto si allega, omessane la lettura per espressa volontà del componente, **sotto la lettera "B"**.

Le spese del presente atto e quelle consequenziali sono a carico dell'Associazione, come per legge.

Il componente mi consente il trattamento e la conservazione dei suoi dati personali ex D.Lgs. n. 196/2003, gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici per fini inerenti al presente atto dipendenti da formalità ed effetti connessi e quindi trasmessi, per gli scopi previsti, a tutte le P.A. competenti a riceverli.

Que=

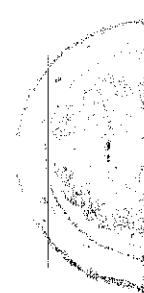
st'atto, è stato da me letto, al componente ed approvato.

Datti=

loscritto da persona fida e completato di mio pugno su un foglio, ne occupa una facciata e quanto della seconda fin qui e viene sottoscritto alle ore quindici.

F.TO: Longo Giancarlo

L.S. NICOLO' NOTO



ALLEGATO LETTERA

al N. 34.20 della raccolta

1 luglio 2016

Al legale rappresentante di
TENNIS CLUB MIRANO A.S.D.
VIA CAVIN DI SALA, 70
30035 MIRANO (VE)

Venezia, 02 marzo 2016

Oggetto: Certificazione Patrimonio mobiliare per il riconoscimento personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000

Su richiesta della A.S.D. TENNIS CLUB MIRANO con sede in VIA CAVIN DI SALA, 70 30035 MIRANO (VE) C.F. 90003030278 P.IVA. 04291180273, si dichiara che la predetta Associazione instaura con la nostra Banca il seguente rapporto:

- Conto corrente n. 00000/1000/141766, il cui saldo alla data del 02/03/2016 ammonta a Euro 15.000,00 (Euro Quindicimila,00).

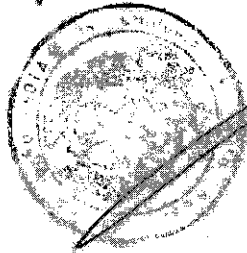
Con la presente dichiariamo altresì che la somma di Euro 4.500,00 (Quattromilacinquecento,00) costituisce il "Fondo patrimoniale di garanzia" e, su richiesta del legale rappresentante dell'Ente, è stata vincolata e resa indisponibile a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione.

La presente si rilascia per gli usi consentiti dalla legge e senza assunzione di impegno e garanzia.

Distinti saluti.


BANCA PROSSIMA SPA

Page 1



17



STATUTO

Art. 1- Denominazione

1. A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 14 e succ. del Codice Civile e dell'art. 90, L. 289/02 è costituita un'associazione sportiva dilettantistica, denominata **"Tennis Club Milano" associazione sportiva dilettantistica** con sede in Milano, via Cavin di Sala n. 70.

L'associazione, dovrà affiliarsi ad almeno una Federazione sportiva nazionale, Ente di promozione sportiva e/o Disciplina sportiva associata, accettandone lo statuto e né adotta la tessera nazionale, impegnandosi a conformare il proprio statuto alle norme e direttive del CONI e dell'FSN/EPS/DSA prescelti.

2. L'associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati ed atleti aggregati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali nonché apportare al proprio statuto le modifiche richieste dalla stessa F.I.T. se compatibili con le norme di legge e con il proprio statuto redatto secondo i principi e disposizioni richieste per una associazione dotata di personalità giuridica di diritto privato.

Art. 2 - Scopo

1. L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, apolitica ed aconfessionale. Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale salvo diversa disposizione di legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi sociali. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona, senza distinzioni in base al sesso, religione, razza, condizioni socio-economiche, orientamento sessuale e all'identità di genere.

2. Essa ha per oggetto l'avvio, la pratica, lo sviluppo, la promozione, la diffusione, la didattica, l'organizzazione e la disciplina dello sport dilettantistico in genere, sia in locali chiusi che all'aperto, oltre che ad attività didattiche-educativo-ricreative, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo il tennis ed il calcetto, svolte singolarmente nonché collettivamente, sia in funzione della partecipazione ad attività agonistica sia quale attività non agonistica e ludico-ricreativa, anche pubblici eventi, in tutte le sue forme e manifestazioni, nel territorio della regione Veneto potendo comunque l'ente operare in via eccezionale e occasionale al di fuori di tale territorio. Con riferimento alla pratica dello sport del tennis, l'associazione si impegna a svolgere almeno una delle seguenti attività agonistiche entro il 31 ottobre di ciascun anno:

- a) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un Campionato nazionale individuale od a squadre;
- b) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un torneo debitamente autorizzato dalla F.I.T.

Essa, inoltre, si propone di:

- a) contribuire allo sviluppo civile, sportivo e culturale degli individui anche favorendo gli scambi fra associazioni nel rispetto delle libertà individuali e collettive degli stessi, dando particolare risalto alla tutela e valorizzazione delle attività svolte nella regione Veneto;
- b) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali, dibattiti, incontri, workshop, seminari, stages, proiezioni audio/video, e quant'altro, anche con docenti e operatori professionisti del settore, esterni all'associazione, esami per passaggi di grado, ecc.;

- c) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti Pubblici o privati per gestire direttamente impianti e attrezzature sia propri che di terzi al fine di raggiungere lo scopo sociale. Promuovere ed organizzare iniziative sportive, culturali, ricreative, anche al fine di portare a conoscenza della collettività le attività dell'Associazione e di raccogliere nuovi iscritti; collaborare, inoltre, allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive e culturali organizzate da terzi, soprattutto nel territorio regionale;
- d) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed esibizioni sportive. Organizzare corsi di avviamento allo sport, attività motorie e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi in primis nel settore del tennis;
- e) favorire l'estensione di attività sportive, culturali e ricreative ad altre associazioni dello stesso genere, anche attraverso l'organizzazione di corsi di avviamento allo sport, corsi di aggiornamento e perfezionamento, seminari, convegni e studi, dibattiti, incontri, workshop, stages, e quant'altro, anche con docenti e operatori professionisti del settore esterni all'Associazione;
- f) al fine di aggiornare e potenziare l'informativa degli associati, potrà creare e gestire siti internet, essere editrice e pubblicare riviste bollettino, giornali, atti di convegni, di studi, pubblicazione di raccolte di testi per materie connesse all'attività e finalità dell'Associazione in oggetto; istituzione di biblioteche, proiezione di film e documentari culturali, incontri e raduni, corsi per la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico in tutte le sue forme;
- g) la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportive;
- h) esercitare attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento.

3. Nell'ambito delle proprie attività l'Associazione potrà collaborare con altre associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati e/o terzi in genere al fine del perseguimento delle proprie finalità.

La stessa potrà, inoltre, porre in essere qualsiasi altra iniziativa ritenuta utile al raggiungimento degli scopi sociali sopra descritti, nel rispetto della legalità e delle disposizioni normative che disciplinano i Paesi in cui essa si troverà ad operare.

4. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dalla libera elettività delle cariche associative nonché dall'obbligatorietà del rendiconto annuale. L'Associazione si potrà avvalere di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati, degli associati di altre associazioni ed enti con i quali siano in corso progetti di collaborazione, dei tesserati degli enti sportivi a cui l'associazione risulta affiliata nonché di volontari non associati; su decisione del Consiglio Direttivo, è ammesso il ricorso a forme di lavoro retribuito, subordinato ed autonomo, prestato anche da parte degli associati, qualora questo sia necessario per assicurare il perseguimento degli scopi sociali, il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le attività del sodalizio. Nelle deliberazioni assembleari dovrà essere garantita per gli associati-dipendenti, ove presenti, la loro neutralità in relazione ad eventuali conflitti di interesse. Le cariche sociali dovranno essere totalmente gratuite essendo ammesso esclusivamente il rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. La stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 4 – Associati e domanda di ammissione

1. Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all'Associazione tutti i citta-

dini, italiani e stranieri, di ambo i sessi, nonché gli enti con o senza personalità giuridica. Fino al compimento del 18° (diciottesimo) anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal 18° (diciottesimo) anno di età.

2. Gli associati sono tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa Associazione ed in regola con il versamento della quota sociale.

3. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di associati, solo coloro che ne facciano richiesta scritta rivolta al Consiglio Direttivo. Viene espressamente escluso ogni limite temporale ed operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti e doveri che ne derivano.

4. La validità della qualità di associato, efficacemente conseguita all'atto di presentazione dalla domanda di ammissione, è confermata con l'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o da altro soggetto delegato dallo stesso organo amministrativo, il cui giudizio deve sempre essere motivato in caso di diniego e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea degli associati. L'accettazione, comunicata all'interessato, anche verbalmente, e seguita dall'iscrizione sul libro degli associati, dà diritto immediato alla qualifica di "associato". Resta fermo l'obbligo di motivazione in caso di domanda di ammissione respinta.

5. In caso di domanda di ammissione presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6. La quota o contributo associativo annuale ed uguale per tutti gli associati, viene stabilita dal Consiglio Direttivo e non può essere trasferita a terzi né rivalutata e si considera a fondo perduto. La qualità di associato non è trasmissibile. Gli associati che al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno non provvedano al pagamento della quota associativa annuale con riferimento all'anno successivo, sono automaticamente dichiarati sospesi da ogni diritto. In qualsiasi caso la mancata ammissione dovrà essere motivata.

Art. 5 – Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati godono, dal momento dell'ammissione, del diritto e dovere di contribuire alla realizzazione degli scopi sociali, di partecipazione alle assemblee sociali nonché, per gli associati maggiorenni, dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dall'associato minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della sua maggiore età.

2. All'associato maggiorenne è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

3. La qualifica di associato dà diritto a frequentare la sede sociale nonché di partecipare liberamente alle iniziative sociali, nel rispetto anche degli eventuali regolamenti stilati dal Consiglio Direttivo.

4. Gli associati si impegnano a versare puntualmente la quota associativa annuale, eventuali quote aggiuntive per il pagamento di corrispettivi specifici, osservare lo Statuto, i Regolamenti, le delibere degli organi dell'Associazione e a non compiere atti contrari agli scopi sociali o comunque lesivi degli interessi e del prestigio del sodalizio.

5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Il recesso sarà privo di oneri per l'associato.

6. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e u-

niformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Art. 6 – Recesso ed esclusione degli associati

1. L'associato può sempre recedere dall'associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
2. L'esclusione di un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
3. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 7 – Organi

1. Gli organi sociali sono: l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Collegio dei probiviri e il Revisore Unico.

Art. 8 – Assemblea

1. L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L'assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, qualora gli amministratori non vi provvedano, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.
3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in altro luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Art. 9 – Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie tutti gli associati, senza limitazione alcuna, purché in regola con il versamento della quota sociale. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni associato potrà rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

Art. 10 – Convocazione e compiti dell'Assemblea

1. La convocazione dell'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, dovrà aver luogo almeno 20 (venti) giorni prima mediante affissione di avviso nella sede sociale ed a scelta del Consiglio Direttivo con contestuale comunicazione agli associati a mezzo di avviso consegnato a mano, posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o altro mezzo di comunicazione che lo stesso riterrà più opportuno al fine di garantire la conoscenza personale e diretta dell'informazione. L'avviso di convocazione dovrà indicare giorno, luogo, ora dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. La seconda convocazione dell'Assemblea deve aver luogo almeno il giorno dopo la prima.
2. L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio annuale. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
3. Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché sull'approvazione dei regolamenti sociali, la nomina del

Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, del Revisore Unico e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e del Consiglio Direttivo.

4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza o impedimento da una delle persone legittimamente intervenute in Assemblea e designate dalla maggioranza dei presenti.

5. L'assemblea nomina un Segretario. Tale nomina non è necessaria se il verbalizzatore è un Notaio.

6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

7. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, acclamazione, scrutinio segreto o con modalità informatiche/telematiche stabilite dal Consiglio Direttivo prima della votazione.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della stessa. Copia dello stesso dovrà essere messo a disposizione degli associati che lo richiedano.

Art. 11 – Validità assembleare

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha un singolo diritto di voto.

2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha un singolo diritto di voto.

3. In seconda convocazione, tanto l'assemblea ordinaria che straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 12 – Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 20 (venti) giorni prima dell'adunanza.

2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifica dello Statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione nonché qualsiasi altro atto di straordinaria amministrazione.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea degli associati e nel proprio ambito nomina il Presidente, sino ad un massimo di due Vice-presidenti e il Segretario con funzioni di Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica, di norma, quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili senza limiti.

2. Possono ricoprire cariche sociali gli associati in regola con il pagamento delle quote associative e/o i terzi purché siano maggiorenni e non abbiano riportato condanne passate ingiudicate per delitti colposi.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se risultano da verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario accessibile su richiesta degli associati.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, anche senza formalità.

6. E' fatto divieto ai Consiglieri dell'Associazione di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazio-

ne sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 14 – Dimissioni

1. Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea degli associati per surrogare i mancanti. I Consiglieri nominati in sostituzione resteranno in carica fino alla scadenza originaria dei Consiglieri sostituiti.
2. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua integrale rielezione. In attesa delle nuove nomine, al Presidente uscente spetterà l'ordinaria amministrazione del sodalizio.

Art. 15 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di: a) deliberare sulle domande di ammissione degli associati qualora tale funzione non sia stata dallo stesso delegata a specifici soggetti; b) redigere il rendiconto economico e finanziario e provvedere alla programmazione delle attività sociali da sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione; c) fissare le date e convocare le assemblee; d) redigere gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione; e) adottare i provvedimenti di radiazione verso gli associati, da sottoporsi ad approvazione assembleare; f) attuare le finalità statutarie dando attuazione alle delibere dell'Assemblea degli associati; g) gestione dell'Associazione.

Art. 16 – Il bilancio e libri sociali

1. Gli esercizi dell'Associazione iniziano al 1 gennaio e chiudono al 31 dicembre di ogni anno: per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.
2. Il Consiglio deve predisporre tempestivamente la bozza di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati che deve avvenire entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. La bozza di bilancio deve restare depositato presso la sede sociale nei 20 (venti) giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione degli associati che ne vogliano prendere visione.
4. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il libro degli aderenti alla Associazione.
5. I libri dell'Associazione sono visibili da qualunque associato che ne faccia motivata istanza.

Art. 17 – Il Presidente

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente o nel più breve termine possibile, dopo tale intervento straordinario, convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
3. Il Presidente convoca e presiede le Assemblee ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità, ha potere di aprire, chiudere ed operare su

conti correnti bancari e postali dell'Associazione.

4. Il Presidente cura la predisposizione del progetto di rendiconto da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandolo, ove necessario, di idonea relazione.

Art. 18 – Il Vicepresidente e segretario

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Nei rapporti con i terzi, la sostituzione è ammessa solo in presenza di delega scritta.

2. Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, attende alla corrispondenza e come Tesoriere cura l'amministrazione contabile dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere autorizzato ad operare sui conti correnti bancari e/o postali.

Art. 19 – Il Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è eletto dall'Assemblea degli associati a scrutinio segreto fra gli associati che non abbiano mai riportato sanzioni disciplinari; resta in carica per la durata di quattro anni e fino all'elezione del successivo Collegio dei probiviri.

2. È composto di cinque membri, che, nel corso della prima riunione, eleggono tra di loro il Presidente ed il Vicepresidente.

3. Il Collegio dei probiviri a) ha il compito di vigilare sul comportamento morale e disciplinare degli associati, degli atleti aggregati e degli altri organi sociali, nonché dei partecipanti a qualsiasi titolo alla vita associativa; b) si attiva autonomamente o su segnalazione; c) opera senza particolari formalità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio; d) adotta i provvedimenti disciplinari, con deliberazione motivata.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza con la presenza di tre componenti, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.

5. Tutti i provvedimenti e le deliberazioni del Collegio dei probiviri sono appellabili al Collegio arbitrale nel termine di quindi giorni dalla comunicazione scritta agli interessati.

Art. 20 - Organo di Revisione Contabile

L'attività di controllo legale dei conti viene affidata ad un organo monocratico. Il Revisore unico è nominato dall'Assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. La stessa Assemblea, congiuntamente alla nomina del Revisore effettivo, provvederà con la nomina di un Revisore supplente.

I revisori non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri.

Il Revisore unico e quello supplente durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per n. 2 mandati consecutivi.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, il Revisore effettivo decada dall'incarico, subentra il Revisore supplente che rimane in carica fino alla naturale scadenza dell'Organo di controllo.

Il Revisore ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo-contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.

Il Revisore ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

L'attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dell'Organo di Revisione, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilan-

ci.

Art. 21 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale rappresentato da un deposito monetario di euro 15.000,00 (quindicimila zero zero) di cui una parte, pari ad euro 4.500,00 (quattromilacinquecento zero zero), costituisce il Fondo Patrimoniale di Garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurano rapporti con l'ente;
- dai beni mobili e immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, imprese o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione e qualsiasi altra entrata coerente con l'attività del sodalizio.

2. Per il perseguimento dei propri fini l'Associazione potrà disporre delle seguenti entrate: a) quote, contributi e corrispettivi specifici degli associati; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari; d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, altri eventi; i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Le rendite e le risorse dell'Associazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei scopi statuari. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsiasi modo l'Associazione.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'ente.

Art. 22 – Scioglimento

1. L'associazione si estingue al raggiungimento dello scopo sociale ovvero in caso di sopravvenuta impossibilità nel suo conseguimento. L'associazione si estingue, inoltre, quando tutti gli associati sono venuti a mancare ovvero negli altri casi deliberati dall'Assemblea Straordinaria.

2. Per deliberare sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione è indispensabile il voto favorevole dei tre quarti degli associati. Lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli associati, con voto personale, con esclusione di deleghe.

3. L'Assemblea, al termine della procedura liquidatoria, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio sociale secondo quanto stabilito dall'art. 21, comma 3, Codice Civile e dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.).

4. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 – Clausola compromissoria

1. Gli associati e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.

2. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 809 c.p.c., che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e non rientrino nel-

la competenza normale degli organi di giustizia, federali o associativi.

3. Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati le norme degli statuti e dei regolamenti di giustizia delle F.I.T. nonché delle Federazioni/Enti di promozione ai quali il sodalizio intenderà affiliarsi.

Art. 24 – Norma di rinvio

1. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non viene espressamente previsto decide l'Assemblea degli associati ovvero si farà riferimento alle vigenti disposizioni legislative vigenti, Codice Civile nonché alle norme applicabili in tema di associazionismo.

F.TO: Longo Giancarlo

L.S. NICOLO' NOTO



Copia Fotocopia, formata da n. sette fogli
contiene l'attestato, i cui fogli sono firmati
ai sensi di legge.

Si rilascia per gli atti concernenti dalla legge.
Chioggia, 5 luglio 2016